**TAR Toscana, Sez. II, n. 1321 del 7/9/2016 – Pres. Romano – Est. Viola – Ric. R.C. s.r.l.**

**RIFIUTI**  – Rottami di ferro e acciaio: quando cessano di essere rifiuti?

*Il Reg. (UE) 333/2011 prevede che i rottami di ferro e acciaio non possano più essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, siano soddisfatte alcune condizioni e siano stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione, selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie: tale elencazione è meramente esemplificativa e deve essere valutata con riferimento ad un concetto funzionale, ovvero all’idoneità a preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.*

**Fatto e Diritto**

La società ricorrente svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) nell’impianto sito in Sesto Fiorentino ed è pertanto iscritta nel relativo registro tenuto dalla Provincia (oggi Città Metropolitana) di Firenze.

In data 5 febbraio 2014, presentava al S.U.A.P. di Sesto Fiorentino istanza (assunta al n° di protocollo 8098 del 18 febbraio 2014) di variazione di alcune tipologie di rifiuti trattate nell’impianto e richiedeva altresì l’autorizzazione a svolgere anche l’attività di recupero di materiali ferrosi o di composti metallici (attività classificata con la sigla “R4” nella allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152 del 2006).

Con nota 3 aprile 2015 prot. DOCIN n. 722/2015, il Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Città Metropolitana di Firenze esprimeva parere favorevole sull’istanza, tranne che per la richiesta di autorizzazione al trattamento “R4”, visto <<che la sola pressatura, senza cesoiatura e frantumazione (come rilevabile dal documento titolato “Procedure di lavoro ai sensi del Regolamento UE 333/2011” al capitolo 3.3. “Attività di recupero del rifiuto”)….non corrispondono a quanto indicato al punto 3.2. del Regolamento (UE) N. 333/2011>>; condizionava altresì l’accoglimento dell’istanza al rispetto delle prescrizioni imposte con il precedente provvedimento 11 marzo 2015 n. 957 (impugnato dalla ricorrente con il ricorso R.G. n. 445/2015).

Con nota 8 aprile 2015, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino chiedeva pertanto alla ricorrente l’invio della documentazione integrativa resasi necessaria dopo l’intervento del parere 3 aprile 2015 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Città Metropolitana di Firenze.

Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente, unitamente agli atti presupposti, per: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 184-ter, 214 e 216 del d.lgs. 152 del 2006, dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, del d.m. 5 febbraio 1998 e del Regolamento UE n. 333/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di potere; 2) illegittimità derivata.

Si costituivano in giudizio la Città metropolitana di Firenze e l’A.R.P.A.T., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per effetto del carattere non provvedimentale degli atti impugnati (per la Città metropolitana di Firenze) e della mera natura di apporto consultivo degli atti emanati nel procedimento (per A.R.P.A.T.).

Con atto unico 7 luglio 2015 n. 87, il S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino rilasciava alla ricorrente l’Autorizzazione unica ambientale (cd. A.U.A.) necessaria per l’esercizio dell’attività, con le limitazioni e prescrizioni indicate nell’atto dirigenziale 30 giugno 2015 n. 2474 del Responsabile della P.O. Qualità ambientale della Città Metropolitana di Firenze, ovvero con esclusione dell’attività di recupero “R4”, con il rispetto della prescrizioni di cui al divieto di prosecuzione attività 11 marzo 2015 n. 957 e con l’ulteriore precisazione relativa alla necessità di rilasciare l’autorizzazione a nome dell’Amministratore Sig. T.T. e di considerare non legittimamente autorizzata l’attività svolta a partire dal 16 maggio 2013 (data in cui sarebbe diventata operativa la nomina di un nuovo Amministratore della società presuntamente non comunicata alla Città Metropolitana).

Anche gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 3 settembre 2015, per: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art. 216 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere per carenza di presupposto ed errore di fatto.

In via preliminare, deve rilevarsi come l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Città Metropolitana di Firenze sia, in buona sostanza, superata dall’intervento di atti a carattere provvedimentale (quelli impugnati con i motivi aggiunti) che hanno recepito e reso lesiva per la ricorrente la prescrizione relativa all’esclusione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di recupero rifiuti “R4”.

Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 3 settembre 2015 sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.

Per quello che riguarda l’esclusione dell’autorizzazione a svolgere anche l’attività di recupero di materiali ferrosi o di composti metallici (attività classificata con la sigla “R4” nella allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152 del 2006) richiesta dalla ricorrente e non concessa dagli atti autorizzatori, sulla base del parere reso dalla Città Metropolitana di Firenze, le parti concordano sostanzialmente in ordine alla necessità di valutare la fattispecie sulla base della normativa comunitaria; ed in effetti, la soluzione appare corretta alla luce dell’art. 216, comma 8-*quater* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inserito dall’art. 13, 4° comma del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116) che sottopone alla procedura semplificata le attività di <<di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008>>.

A questo proposito, il reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 (regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) prevede, all’art. 3, che i rottami di ferro e acciaio non possano più essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, (siano) soddisfatte alcune condizioni tra cui il rispetto dei criteri di trattamento di cui al punto 3 dell’Allegato I; a sua volta, il punto 3.2. dell’Allegato I (disposizione che è al centro dell’intera vicenda) prevede che siano <<stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>>.

La semplice lettura della previsione del punto 3.2. dell’Allegato I al reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 evidenzia già come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Citta Metropolitana di Firenze con la nota 3 aprile 2015 prot. DOCIN n. 722/2015, l’elencazione delle modalità di trattamento del bene sia meramente esemplificativa di tutti i trattamenti necessari <<per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>> e non sussista per nulla quella necessità di prevedere la cesoiatura e la frantumazione (<<la sola pressatura, senza cesoiatura e frantumazione (come rilevabile dal documento titolato “Procedure di lavoro ai sensi del Regolamento UE 333/2011” al capitolo 3.3. “Attività di recupero del rifiuto”)….non corrispondono a quanto indicato al punto 3.2. del Regolamento (UE) N. 333/2011>>) che è prospettata come requisito indispensabile per poter rilasciare l’autorizzazione.

In altre parole, l’elencazione contenuta dalla disposizione (meramente esemplificativa) deve essere valutata con riferimento ad un concetto funzionale, ovvero all’idoneità a <<preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>> e non sussiste per nulla quella preferenza normativa (la cesoiatura e frantumazione in luogo della pressatura) prospettata dalla Città Metropolitana.

Del resto, la necessità di preferire la cesoiatura e frantumazione alla pressatura non può neanche essere desunta dai “considerando” premessi al reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 che si limitano a richiamare le finalità di rendere effettive le operazioni di rifiuto e di garantire <<un elevato livello di tutela ambientale>> e non sussiste alcuna dimostrazione che il trattamento di pressatura (sufficientemente “impattante” per determinare una modificazione delle caratteristiche fisiche dei rifiuti, anche senza procedere a disquisizioni sulle caratteristiche dei metalli) sia inidoneo a permettere il riutilizzo delle materia in questione nelle acciaierie o fonderie o che tale trattamento determini modificazioni degli standard ambientali rispetto alla cesoiatura e frantumazione.

La prescrizione relativa al rispetto delle prescrizioni di cui al divieto di prosecuzione attività 11 marzo 2015 n. 957 segue poi il destino di tale prescrizione e deve pertanto essere annullata, a seguito della sentenza 25 novembre 2015 n. 1586 della Sezione che ha accolto il ricorso R.G. n. 445/2015 e disposto l’annullamento dell’atto in questione.

Per quello che riguarda poi la questione relativa all’Amministratore della società ricorrente (che ha originato la necessità di rilasciare l’autorizzazione a nome dell’Amministratore Sig. T.T. e di considerare non legittimamente autorizzata l’attività svolta a partire dal 16 maggio 2013, data in cui sarebbe diventata operativa la nomina di un nuovo Amministratore della società presuntamente non comunicata alla Città Metropolitana), la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’impostazione data alla problematica dal Tribunale del riesame di Firenze (provvedimento del 10 giugno 2015), nel procedimento penale originato dalla vicenda.

Dopo una prima deliberazione di assemblea societaria (chiusa alle ore 9,30 del 16 maggio 2013) che aveva attribuito al Sig. T.T. le funzioni di amministratore unico, è, infatti intervenuta una seconda deliberazione (alle 15,00 sempre del 16 maggio 2013) che ha attribuito funzioni paritarie di amministrazione e rappresentanza della società ai Sigg. T.T. e C.R. (precedente amministratore unico e titolare delle autorizzazioni).

Del resto, si tratta della stessa situazione rispecchiata dalla visura camerale che, al di là dell’attribuzione (erronea) al sig. T.T. della qualità di rappresentante legale della società, reca immediatamente dopo una descrizione precisa dei poteri paritari dei due co-amministratori che evidenzia la permanenza in capo al Sig. C.R. dei poteri presupposti al rilascio delle autorizzazioni.

Per di più, deve ritenersi che le modificazioni soggettive degli Amministratori non siano state “taciute” dalla società ricorrente alla Città Metropolitana di Firenze, essendo esplicitate in due atti (la richiesta di A.U.A. presentata congiuntamente dai due Amministratori e la variante all’attività di attività recupero rifiuti dd. 15 luglio 2014) diretti al S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino e destinati ad essere trasmessi alla Città Metropolitana di Firenze per il seguito del procedimento.

Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 3 settembre 2015 devono pertanto essere accolti e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

[…]